

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4679

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIGNALI, SPOSETTI, RAISI, ARMOSINO, BARBIERI, CAZZOLA, RENATO FARINA, LUPI, MIGLIORI, ORSINI, PAGANO, PALMIERI, SCANDROGLIO, STRADELLA, TOCCAFONDI, VELLA**

Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia fallimentare e di procedure concorsuali, nonché disposizione concernente il privilegio in favore dei crediti delle imprese artigiane

*Presentata l'11 ottobre 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Chi avvia un'impresa non è certo che la sua iniziativa andrà certamente a buon fine: corre un rischio imprenditoriale. Nel rischio sono contemplati sia il successo che il fallimento. Nella cultura nordamericana, l'imprenditore onesto che fallisce è glorificato, proprio in considerazione del fatto che ha messo in gioco se stesso e le sue risorse. In Italia, il fallimento è considerato un marchio di incapacità. Non solo. Le procedure lunghissime per la chiusura delle pratiche fallimentari (sei anni) non solo non consentono a chi fallisce di potere

avviare una nuova attività, ma non consentono ai creditori di rientrare velocemente in possesso delle risorse spettanti. Nel caso del sistema del credito, questo comporta l'immobilizzazione dei crediti e l'impossibilità di impiegare le relative risorse per nuovo credito. Ciò è tanto più grave in un contesto di crisi di liquidità come quello che si è determinato in seguito alla crisi economica attuale. Inoltre, l'ordine del risarcimento ai creditori, com'è configurato a legislazione vigente, non tutela nel modo più assoluto i fornitori: in tal modo, il fallimento di un'azienda com-

porta spesso il fallimento a catena dei fornitori specializzati, quasi sempre imprese artigiane.

La riforma del 2006 ha comportato miglioramenti significativi rispetto alla normativa precedente, ma ancora non sufficienti. La presente proposta di legge intende risolvere queste problematiche, secondo indicazioni che provengono dai principi costituzionali, quali la tutela dell'artigianato, e dall'Unione europea. La comunicazione COM(2008)394 adottata dalla Commissione europea il 25 giugno 2008, « Una corsia preferenziale per la piccola impresa », meglio nota come *Small Business Act*, chiede agli Stati membri di « Far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità ». Infine, la presente proposta di legge prevede, per le nuove imprese tecnologiche che rappresentano il futuro del nostro sistema manifatturiero, l'esenzione dalla normativa sul fallimento per i primi cinque anni di vita e che la tutela dei creditori, che ispira la proposta di legge, sia garantita attraverso l'introduzione di polizze assicurative.

In particolare, l'articolo 1 prevede che agli imprenditori dichiarati falliti, in possesso dei requisiti necessari per l'esdebitazione, lo Stato garantisca il conseguimento di una piena riabilitazione rimuovendo ogni limitazione personale che possa pregiudicare l'avvio e l'esercizio di nuove imprese e che assicuri agli imprenditori titolari di micro e piccole imprese adeguate misure di tutela.

Il comma 2 prevede, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante disposizioni modificative della disciplina in materia fallimentare e di procedure concorsuali. I principi e criteri direttivi della delega riguardano la riduzione dei tempi delle

procedure fallimentari e concorsuali, in caso di bancarotta non fraudolenta, anche attraverso l'introduzione di procedure infotelematiche, in modo che non possano essere superiori a un anno; la modifica della disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali a carico dei soggetti interessati e garantendo a essi gli stessi trattamenti di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno, nonché l'estensione dell'istituto dell'esdebitazione nei confronti dei familiari fideiussori e coobbligati dell'imprenditore fallito; la determinazione di criteri di soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e con prelazione, al fine di offrire maggiori possibilità di recupero dei crediti chirografari degli imprenditori titolari di micro o piccole imprese; l'adozione di rimedi per la composizione delle crisi aziendali da sovraindebitamento mediante appositi accordi di ristrutturazione dei debiti con i creditori prevedendo diversi strumenti di tutela; l'integrazione della legislazione in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza, mediante l'adozione di criteri relativi agli acconti ai creditori volti a determinare una preferenza per i crediti degli imprenditori titolari di micro o piccole imprese per le vendite, le somministrazioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore dell'impresa insolvente nei periodi immediatamente precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza; l'esclusione dall'applicazione della normativa fallimentare per le nuove imprese tecnologiche fino al quinto anno di vita, attraverso la previsione di nuove tutele dei creditori mediante forme assicurative.

Il comma 3 ammette al privilegio generale sui mobili, di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni vigenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Agli imprenditori dichiarati falliti, in possesso dei requisiti necessari per l'esdebitazione, di cui all'articolo 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, lo Stato garantisce il conseguimento di una piena riabilitazione rimuovendo ogni limitazione personale che possa pregiudicare l'avvio e l'esercizio di nuove imprese ed assicura agli imprenditori titolari di micro o piccole imprese adeguate misure di tutela.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni modificative della disciplina in materia fallimentare e di procedure concorsuali. Il decreto si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) ridurre i tempi delle procedure fallimentari e concorsuali, fuori dei casi di bancarotta non fraudolenta, anche attraverso l'introduzione di procedure infotelematiche, in modo che non possano essere superiori a un anno;

b) modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali a carico dei soggetti interessati e garantendo a essi gli stessi trattamenti di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno, nonché estendere l'istituto dell'esdebitazione nei confronti dei familiari fideiussori e coobbligati dell'imprenditore fallito;

c) determinare criteri di soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e con

prelazione, al fine di offrire maggiori possibilità di recupero dei crediti chirografari degli imprenditori titolari di micro o piccole imprese;

*d)* adottare rimedi per la composizione delle crisi aziendali da sovraindebitamento mediante appositi accordi di ristrutturazione dei debiti con i creditori prevedendo:

1) la predisposizione di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione di crediti futuri, con la possibilità di conglobare o di separare i debiti aziendali e quelli individuali e familiari;

2) la sottoscrizione da parte di uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o di beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo;

3) la definizione di forme adeguate di pubblicità da parte del giudice e la preclusione o la sospensione di azioni individuali di esecuzione e di sequestro conservativo di beni;

4) l'approvazione da parte di una maggioranza qualificata dei creditori;

5) le procedure per l'esecuzione, l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo;

6) i requisiti e le modalità di costituzione di organismi pubblici o privati, con adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità, deputati alla composizione della crisi;

*e)* integrare la legislazione in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza, mediante l'adozione di criteri relativi agli acconti ai creditori volti a determinare una preferenza per i crediti degli imprenditori titolari di micro o piccole imprese per le vendite, le somministrazioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore dell'impresa insolvente

nei periodi immediatamente precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza;

f) escludere dall'applicazione della normativa fallimentare le nuove imprese tecnologiche fino al quinto anno di vita, mediante la previsione di nuove forme di tutela dei creditori tramite forme assicurative.

3. Sono ammessi al privilegio generale sui mobili, di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 5), del codice civile, i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni vigenti.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0056560\*